II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1982

relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI)

(82/470/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d'iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio di tale facoltà ;

considerando inoltre che l'articolo 57 del trattato prevede che al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste siano adottate direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nonché al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri ;

considerando nondimeno che, in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato, sembra opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività comprese nei gruppi 718 e 720 CITI adottando misure destinate soprattutto ad evitare che i cittadini degli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione incontrino ostacoli eccessivi ;

considerando che, per ovviare a questa difficoltà, le misure devono provvedere sostanzialmente e fare ammettere che negli Stati membri ospitanti, nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazioni, che comunque non comprendono il trasporto stesso, costituisca condizione sufficiente per detto accesso l'esercizio effettivo dell'attività nei paesi di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo, nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini ;

(1) GU n. 73 del 23. 4. 1966, pag. 1099/66.
(2) GU n. 201 del 5. 11. 1966, pag. 3475/66.
(3) GU n. 17 del 28. 1. 1967, pag. 284/67.

considerando che l'esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo in cui il beneficiario vuole stabilirsi nel paese ospitante, quando quest'ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini ;

considerando che, conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, la libertà di prestazione dei servizi si esercita in ciascuno Stato membro alle stesse condizioni imposte dallo Stato interessato, attraverso leggi e regolamenti, ai propri cittadini per la stessa attività ; che, all'atto dell'adozione di misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, spetta agli Stati membri di assicurare l'equivalenza, fra i propri cittadini e quelli degli altri Stati membri, delle condizioni di esercizio delle attività in questione, specie per quanto attiene alle condizioni di esercizio e alle garanzie finanziarie richieste ;

considerando che, nella misura in cui gli Stati membri subordinano anche per i salariati l'accesso alle attività enumerate nella presente direttiva o l'esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali, questa direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [1] ;

considerando che, per lo stesso motivo, occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali [2], nonché per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di dette persone e società, qui appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività indicate all'articolo 2.

2. La presente direttiva è applicabile anche ai cittadini degli Stati membri che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1612/68, desiderano esercitare, a titolo di salariati, le attività di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva si applica alle attività indicate nell'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, gruppi 718 e 720 CITI.

Le suddette attività consistono in particolare :

A. a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate :

aa) concludendo, per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto ;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente ;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio : imballaggio necessario al trasporto) ; effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio : provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti) ;

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura ; raggruppando le spedizioni e separandole ;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali ;

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci ;

b) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione ;

c) nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci ;

[1] GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.
[2] GU n. 2 del 15. 1. 1962, pagg. 32/62 e 36/62.

d) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.) ;

e) nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi ;

B. a) nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento ;

b) nel preparare, negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti ;

C. a) nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito, per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc. ;

b) nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuto in deposito ;

c) nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato ;

D. a) nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli ;

b) nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

Articolo 3

Per le attività enumerate all'articolo 2 le denominazioni usuali utilizzate attualmente negli Stati membri sono, a titolo indicativo, le seguenti :

Belgio

A. Commissionnaire de transport
Vervoercommissionnair
Courtier de transport
Vervoermakelaar
Commissionnaire-expéditeur au transport
Commissionnair-expediteur bij het vervoer
Commissionnaire affréteur
Commissionnair-bevrachter
Commissionnaire-affréteur routier
Commissionnair-wegbevrachter
Affréteur routier
Wegbevrachter
Affréteur fluvial
Binnenvaartbevrachter of rivierbevrachter
Affréteur maritime
Scheepsbevrachter
Agent maritime
Scheepsagent
Courtier de navires
Scheepsmakelaar

B. Agent de voyages
Reisagent
Agent d'émigration
Emigratieagent

C. Entrepositaire
Depothouder

D. Expert en automobile
Deskundige inzake auto's
Peseur — mesureur — jaugeur juré
Beëdigde wegers, meters en ijkers

Germania

A. Spediteur
Abfertigungsspediteur
Güterkraftverkehrsvermittler
Schiffsmakler
Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahnwaggons

B. Reisebürounternehmer
Auswanderungsagent

C. Lagerhalter

D. Kraftfahrzeugsachverständiger
Wäger

Danimarca

A. Speditør
Skibsagent

B. Rejsebureau

C. Opbevaring

D. Vejer og måler
Bilinspektør og bilassistent

Francia

A. Commissionnaire de transport
Courtier de fret routier
Dépositaire de colis
Courtier de fret de navigation intérieure
Agent maritime
Agent consignataire de navires

B. Agent de voyage

C. Entrepositaire
Exploitant de magasin général

D. Expert-automobile
Peseur — mesureur juré

Grecia

A. Πράκτορας μεταφορῶν
Ναυτικός πράκτορας
Εφοδιαστής πλοίων
Ναυλομεσίτης ἐπαγγελματικῶν τουριστικῶν πλοίων καί πλοιαρίων
Ναυλομεσίτες πλοίων

B. Πράκτορας γιά ἐπιβατικά ἀκτοπλοϊκά πλοῖα
Τουριστικά γραφεῖα:
1) Γενικοῦ τουρισμοῦ
2) 'Εσωτερικοῦ Τουρισμοῦ
3) Tour operator
Πράκτορες μεταναστεύσεως καί ἀντιπρόσωποί τους.

Γ. Γενικές ἀποθῆκες

Δ. Πραγματογνώμονες ἐπί τροχαίων ἀτυχημάτων

Irlanda

A. Forwarding agent
Shipping and forwarding agent
Shipbroker
Freight agent
Shipping agent
Air Freight agent
Road haulage broker

B. Travel agent
Tour operator
Air broker
Air travel organiser

C. Bonder
Warehousekeeper
Market or Lairage operator

D. Motor vehicle examiner

Italia

A. Spedizioniere (commissionario)
Mediatore
Agente marittimo raccomandatario
Mediatore marittimo

B. Agente di viaggio e turismo
Mandatario di vettore di emigrante

C. Esercenti depositi in magazzini doganali di proprietà privata
Esercenti magazzini generali
Esercenti depositi franchi

D. Stimatore e pesatore pubblico

Lussemburgo

A. Commissionnaire de transport
Commissionnaire expéditeur au transport

B. Agent de voyage
Agent d'émigration

C. Entrepositaire

D. Expert en automobiles
Peseur

Paesi Bassi

A. Expediteur
Bevrachter
Scheepsmakelaar
Scheepsagent
Verhuren van spoorrijtuigen en spoorwagens

B. Reisbureaubedrijf
Reisagentschap
Emigratie-agent

C. Douane-entrepot (publiek, particulier, fictief)
Gewone opslagplaatsen

D. Technische inspectie van motorrijtuigen
Meter, wagen en ijken

Regno Unito

A. Freight forwarder
Shipbroker
Air cargo agent
Shipping and forwarding agent

B. Tour operator
Travel agent
Air broker
Air travel organizer

C. Storekeeper
Livestock dealer
Market or Lairage operator
Warehousekeeper
Wharfinger

D. Motor vehicle examiner
Master porter
Cargo superintendent

Articolo 4

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste dall'articolo 2, esiga dai propri cittadini la presentazione di un certificato di buona condotta, nonché di un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazione di fallimento, oppure la presentazione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che queste esigenze risultano soddisfatte.

2. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 2, punto B, esiga dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilità, la cui

prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. Questo attestato concernerà i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

3. Quando nel paese d'origine o di provenienza non viene rilasciato né il documento di cui al paragrafo 1, né l'attestato di cui al paragrafo 2, comprovanti l'onorabilità o la mancanza di fallimento, tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese.

Nonostante quanto precede, lo Stato membro ospitante può anche tener conto di fatti specifici dei quali sia venuto a conoscenza con i propri mezzi.

4. Lo Stato membro ospitante in cui debba essere provata la capacità finanziaria considera gli attestati rilasciati dalle banche degli altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

5. I documenti rilasciati in conformità dei paragrafi da 1 a 4 non devono, al momento dell'esibizione, essere di data anteriore a tre mesi.

6. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 8, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui al presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri che richiedono taluni requisiti di qualificazione per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2 e per il relativo esercizio, provvedono affinché, prima dello stabilimento e prima dell'inizio dell'esercizio di un'attività temporanea, il beneficiario che ne fa domanda sia informato della regolamentazione da cui è disciplinata l'attività che egli intende esercitare.

Articolo 6

1. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d), o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata :

a) per cinque anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa ;

b) ovvero

— per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

— per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario possa provare di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni ;

d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

2. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), e punti C o D o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata :

a) per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa ;

b) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficia-

rio dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni ;

d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto B, lettera a) o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata :

a) per sei anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa ;

b) ovvero

— per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

— per quattro anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa,qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

c) ovvero per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in oggetto a titolo dipendente per almeno cinque anni ;

d) ovvero

— per cinque anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

— per sei anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

4. Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri, nella misura in cui lo esige dai propri,che essi abbiano esercitato l'attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nel paese ospitante.

5. Nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere a) e b), dal paragrafo 2, lettere a) e c), e dal paragrafo 3, lettere a) e c), tale attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini di quello Stato, esso può essere del pari applicato ai beneficiari.

Articolo 7

1. Si considera come esercitante un'attività di dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente :

a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale ;

b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato ;

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

2. Si considera come esercitante un'attività di dirigente di azienda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente :

a) la funzione di capo d'azienda ;

b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto, o di direttore di succursale, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato ;

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

3. La prova che le condizioni di cui all'articolo 6 sono soddisfatte risulta da un attestato rilasciato dall'autorità o organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, attestato che l'interessato dovrà presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in oggetto.

4. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto dall'articolo 8, le autorità o gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui al paragrafo 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER